

Determinazione n. 70/2010**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 28 settembre 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 di riordino del CNR, che ridefinisce le modalità del controllo esercitato dalla Corte dei conti;

vista la propria determinazione n. 12/2000, relativa alla individuazione degli adempimenti per il controllo prescritti dalle norme sopra richiamate;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2008, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente della Sezione Salvatore Nottola e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2008 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Salvatore Nottola

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.), PER L'ESERCIZIO 2008

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. - Il quadro normativo di riferimento. – 2. - La struttura organizzativa centrale e periferica. – 3. - Gli organi. – 4. - La valorizzazione del patrimonio immobiliare. – 5. - Le risorse umane. – 5.1. Il personale dipendente. – 5.2. Il personale non dipendente. – 5.3. Il personale comandato. – 5.4. Il *turn over* e la stabilizzazione. – 5.5. La spesa per il personale. – 5.5.1. Analisi complessiva e metodologia adottata. – 5.5.2. La spesa per il personale dipendente. – 5.5.2.1. Oneri per indennità e compensi accessori. – 5.5.3. La spesa per il personale non dipendente. – 5.5.3.1. Altri oneri. – 6. - L'attività istituzionale. – 7. - I risultati contabili della gestione. – 7.1. I risultati complessivi. – 7.2. La gestione dell'entrata. – 7.3. La gestione della spesa. – 7.4. Analisi delle entrate e delle spese per indici. – 7.5. I dati della cassa. – 7.6. La gestione dei residui. – 7.6.1. I residui attivi. – 7.6.2. I residui passivi. – 7.6.3. Analisi per indici dei residui. – 7.7. La situazione amministrativa e l'avanzo di amministrazione. – 7.8. Il Conto economico. – 7.9. Lo stato patrimoniale. – 7.10. Analisi delle partecipazioni e degli spin-off. – 8. - Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ente pubblico nazionale di ricerca ai sensi della legge 9 maggio 1989, n.168, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerche (MIUR) ed al controllo della Corte dei conti, che lo esercita nelle forme di cui all'articolo 12 della legge 21 aprile 1958, n. 259.

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente avente ad oggetto l'esercizio 2008, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute successivamente fino a data corrente.

La precedente relazione, riguardante l'esercizio 2007, è stata deliberata con determinazione n. 85/2008 del 16 giugno 2008, pubblicata in *Atti Parlamentari* – XVI Legislatura, Doc. XV, n. 50.

1. Il quadro normativo di riferimento

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, istituito nel 1923, è stato sottoposto a successivi provvedimenti di riordino, che l'hanno trasformato in ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.

Ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile ed è dotato di un ordinamento autonomo in conformità alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

Nelle precedenti relazioni la Corte ha diffusamente riferito in ordine all'evoluzione legislativa che ha interessato l'ordinamento dell'Ente, alle quali si rinvia per più dettagliate informazioni.

Da ultimo, allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca, di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione e di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi degli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal MIUR, è stato emanato il d.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 27 settembre 2007, n. 165.

Per il CNR, il decreto contiene delle disposizioni specifiche (art.9), che riguardano:

- la composizione del Consiglio di amministrazione, i cui sette membri sono scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, quattro dei quali, compreso il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione dell'università e delle ricerca, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione delle comunità scientifiche di riferimento;

- il Consiglio scientifico può essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti;
- lo Statuto assegna ai dipartimenti interni anche un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, nonché nell'affidamento agli istituti dei programmi e progetti di ricerca ed assegnazione delle relative risorse, ferme restando le specifiche competenze e responsabilità del Consiglio di amministrazione, e può altresì prevedere una struttura organizzativa di programmazione e coordinamento delle attività polari.

Il decreto di riordino prevede anche (art.3) che, in sede di prima attuazione, la formulazione e deliberazione degli statuti e dei regolamenti spettano ai Consigli di amministrazione dei singoli enti in carica alla data di emanazione del decreto stesso, integrati da cinque esperti dotati di specifiche competenze in relazione alle finalità dell'ente ed al particolare compito conferito, esperti che per il CNR il Ministro vigilante ha nominato il 21 aprile 2010.

2. La struttura organizzativa centrale e periferica

Secondo l'articolo 33 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, la struttura centrale dell'ente svolge compiti di supporto alla rete scientifica ed è articolata in due direzioni centrali (la Direzione centrale supporto alla programmazione e alle infrastrutture e la Direzione centrale supporto alla gestione delle risorse umane) e da alcuni uffici di staff. La rete scientifica si compone, invece, di 11 dipartimenti (uno per ciascuna delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica) ai quali sono affidati compiti di programmazione, coordinamento e controllo e da 107 istituti, suddivisi in sedi principali e articolazioni territoriali, presso i quali si svolgono le attività di ricerca e, limitatamente a singoli progetti a tempo definito, da unità di ricerca presso terzi.

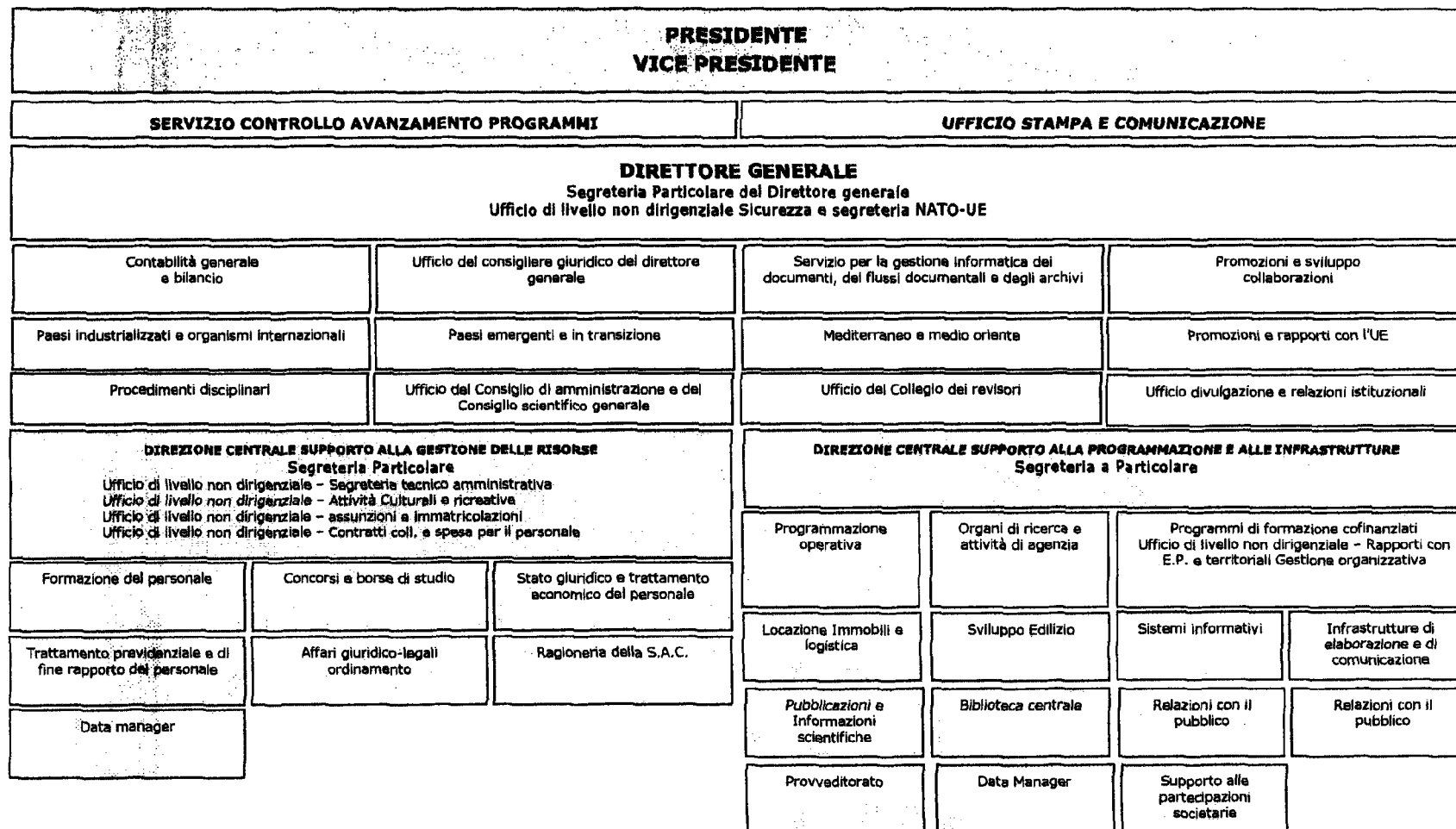
I dipartimenti sono a loro volta articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei.

Ad integrazione delle notizie inerenti l'organizzazione del CNR, va riferito che, già nel 2007, ma soprattutto nel corso dell'esercizio 2008, una cospicua dose di tempo e di lavoro del Consiglio di amministrazione è stata assorbita dalle problematiche inerenti alla riorganizzazione della rete scientifica del CNR, che hanno riguardato principalmente le procedure di nomina dei Direttori di Istituto e le attività di valutazione dei dipartimenti.

Nel 2008 sono state riavviate le procedure di nomina dei Direttori di istituto precedentemente sospese in ottemperanza all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 207. In particolare sono state portate a termine le selezioni e le nomine relative a 65 direttori di istituto; le selezioni sono continuate anche nell'esercizio 2009 e sono tuttora in corso.

Nell'ambito delle operazioni intraprese al fine di dare un nuovo assetto organizzativo alla rete scientifica, nel rispetto del regolamento del CNR, è stato avviato nel maggio del 2007, parallelamente al processo di valutazione dei dipartimenti, il processo di valutazione degli istituti. L'obiettivo principale di tale processo è quello di consentire agli organi di vertice dell'ente di eliminare eventuali sacche di inefficienza, anche con riferimento alla spesa correlata e di valorizzare i punti di forza degli istituti, avendo in tal modo anche un confronto rispetto ad analoghe strutture a livello nazionale ed internazionale.

Figura n. 1: Organigramma del CNR



A tal fine, la valutazione è stata affidata a dei Panel esterni (un Panel Generale e 26 Panel di Area), formati da scienziati di chiara fama internazionale: complessivamente 165 scienziati di cui 105 provenienti da Istituzioni italiane e 60 da Istituzioni europee.

Nel mese di dicembre 2008 il Consiglio di amministrazione ha approvato la composizione dei Panel di area e le tabelle per la valutazione che sono state completate dai Direttori di istituto nel mese di gennaio 2009. Nei primi mesi dell'anno in corso il rapporto del Panel generale è stato rimesso al Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

Per quanto concerne invece il processo di riorganizzazione dell'amministrazione centrale, anche nell'esercizio 2008, come rilevato nella precedente relazione, permangono alcune anomalie in materia di gestione del personale, riguardanti il costante disallineamento, rilevato anche dai Ministeri vigilanti¹, tra uffici dirigenziali e posti dirigenziali. Il Collegio dei revisori ha più volte sollecitato i vertici dell'ente circa la necessità e l'urgenza di concludere tale processo, calibrando il numero delle posizioni dirigenziali sulla consistenza dell'organico dei dirigenti di seconda fascia ed eliminando le palesi situazioni di contiguità di competenze tra uffici esistenti, nonché razionalizzando l'attribuzione degli incarichi secondo i principi di competenza e responsabilità.

Tale problema è divenuto ancora più incisivo a seguito dell'emanazione del D.L. 112/2008, recante *"disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, il cui art. 74 ha previsto la necessità di:

- provvedere al ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale in misura pari al 20% e di quelli di livello non generale in misura pari al 15%;
- ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto;
- rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, applicando una riduzione del 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale.

¹ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello stato, prot. n.62026 del 12/06/2009; Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. n.687 del 7/09/2009.

In un primo momento, con le deliberazioni n. 214 e n. 215 del Consiglio di amministrazione del 15 ottobre 2008, il numero degli uffici dirigenziali non generali è stato ridotto da 36 a 30, nell'ambito dell'amministrazione centrale, mentre il numero dei posti in organico dei dirigenti di seconda fascia è stato portato da 19 a 16.

Successivamente, con la delibera del Consiglio di amministrazione n. 160 del 5 agosto 2009 adottata per il riordino dell'Amministrazione centrale il numero degli uffici dirigenziali è stato portato a 28 unità, ma contestualmente sono state introdotte 9 strutture ordinamentali di particolare rilievo ex. art. 9 del CCNL 5 marzo 1998, le quali sono allo stesso livello funzionale degli uffici dirigenziali.

Come è stato rilevato dal Collegio dei revisori, tale decisione lascia praticamente invariata la situazione numerica precedente delle articolazioni dell'amministrazione centrale, lasciando dunque ancora disattesa la riduzione degli assetti organizzativi statuita dal D.L. n. 112/2008 e la conseguente riduzione finanziaria, tenendo anche conto che ai responsabili delle stesse strutture deve essere corrisposta una ulteriore indennità specifica in aggiunta al trattamento economico in godimento.

Pertanto, anche a seguito di tali delibere, il problema del costante e perdurante disallineamento tra uffici dirigenziali e posti dirigenziali non è stato superato. In più occasioni, sia i Ministeri vigilanti che il Collegio dei revisori hanno prospettato la necessità di provvedere ad una riorganizzazione dell'amministrazione centrale suggerendo anche delle soluzioni pratiche volte ad evitare la presenza plurima di uffici che svolgono sostanzialmente gli stessi compiti.

3. Gli organi

Gli organi del CNR sono disciplinati dal Regolamento di organizzazione e funzionamento approvato con decreto del Presidente del CNR il 4 maggio 2005. Tale regolamento qualifica come organi del CNR il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico generale e il Collegio dei revisori dei conti.

Circa le funzioni svolte e le modalità di composizione dei vari organi si rimanda al regolamento di organizzazione e funzionamento e a quanto già ampiamente esposto nei precedenti referti.

A metà del 2007, dopo le dimissioni del Presidente dell'Ente, per passaggio ad altro incarico, il Consiglio di amministrazione ha optato per la scelta di un Vice-Presidente diverso da quello precedentemente investito. Ad esso, il Ministero vigilante ha conferito, in attesa della nuova nomina, le temporanee funzioni di Presidente.

Il nuovo Presidente del CNR è stato nominato, con le procedure previste dalla legge vigente (decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti), il 1° febbraio 2008.

Il 14 luglio del 2008 è scaduto il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione che hanno continuato ad operare in regime di prorogatio fino alla nomina del nuovo Consiglio avvenuta, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il 7 agosto 2008. Entrambe le nomine (Presidente e componenti del Consiglio di amministrazione) hanno la validità di 4 anni.

In data 14 luglio 2008, sono parimenti pervenuti a scadenza gli incarichi dei componenti del Collegio dei revisori; il decreto di nomina dei nuovi componenti è intervenuto in data e con decorrenza 7 agosto 2008.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 127/2003, concernente il riordino del CNR, le indennità di carica spettanti agli organi dell'ente e i gettoni di presenza spettanti ai componenti il Consiglio scientifico Generale dell'ente sono stabiliti con decreto ministeriale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

I compensi degli organi sono stati aggiornati con il Decreto ministeriale del 20 settembre 2006, con la riduzione prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Si riporta, di seguito, la tabella riassuntiva dei compensi lordi corrisposti agli organi nel 2008, tenendo presente che la misura di tali compensi è rimasta invariata dal 2006,